

In caso di lavori realizzati a seguito della richiesta della PA l'adesione a essa non pu^{◆◆} risolversi in danno dell'appaltatore, tant'è che trattandosi di lavori extracontrattuali e per ciò stesso non soggetti alle formalità di cui all'art. 54 del RD 350/1895, non può neppure parlarsi di tardività della riserva. Tale regola di diritto è diretta attuazione del principio il quale in tema di appalto di opere pubbliche l'onere di proposizione immediata nella forma della riserva da parte dell'appaltatore non si estende alle pretese che attengono a fatti non destinati ad essere registrati o indipendenti o estranei alla contabilità anche se traggono origine da fatti che abbiano già rilevato efficacia causale di maggiori oneri o danni. In tal senso rileva il Collegio che in caso di opere non previste in contratto e comunque eseguite dall'Appaltatore su esplicita richiesta dell'Amministrazione, la relativa domanda dell'impresa non è soggetta alle formalità de ai termini imposti per l'iscrizione della riserva che deve essere pertanto ritenuta ammissibile.